



Automobile Club d'Italia

Unità Territoriale di Cuneo

**DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO IN PROROGA N. 4 DEL 20.05.2021
INTEGRATIVA DELLA DETERMINAZIONE N. 6 DEL 25.09.2019
IL RESPONSABILE DELL'U.T. ACI DI CUNEO**

**Oggetto: Contratto per il servizio di trasporto targhe per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2021.
Integrazione e rimodulazione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti.**

CIG: ZB9289DFC2

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nelle sedute del 26 marzo 2013, 10 aprile 2013, 24 luglio 2013 e 22 luglio 2015, nonché parzialmente modificato con delibera del Consiglio Generale del 31 gennaio 2017, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 3307/20, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 16.09.2020 e scadenza il 15.09.2021, l'incarico di Responsabile di Struttura dell'Unità Territoriale ACI di Cuneo;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 16 novembre 2020;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3738 del 16 novembre 2020 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo, n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 32/2019, dalla Legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 76/2020;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 2, secondo inciso, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, il quale prevede che la stazione appaltante, per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2020, la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTA la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTO l'art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento), nonché le Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017;

VISTO l'art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario per il contagio da Covid-19, attualmente prorogato al 31 luglio 2021;

VISTE le norme, le circolari e le ordinanze emanate in materia dalle Autorità competenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25.02.2020 e n. 2 del 12.03.2020 che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e con le quali sono state diramate prescrizioni per garantire la sicurezza ai dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 in merito alle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid-19;

VISTO il Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro attualmente vigente siglato il 16 novembre 2020 tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Funzione Centrali 2016/2018, e della conseguente contrattazione decentrata e successive integrazioni, aventi ad oggetto l'accordo territoriale integrativo del predetto Protocollo;

VISTE le Direttive, dalla n. 1 alla n. 14, del Segretario Generale dell'Ente, che hanno recepito le suddette disposizioni adottando il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

RICHIAMATA interamente la determinazione n. 6 del 25.06.2019 con cui si era proceduto all'affidamento diretto sul MePA del servizio di trasporto targhe dalla sede di Cuneo al locale D.D.T. a cui questa proroga e rimodulazione si riferisce;

TENUTO CONTO che, a seguito della chiusura fisica degli uffici, il contratto in oggetto ha subito un periodo di sospensione sia in termini temporali per la durata di n. 71 giorni che in termini di prestazioni previste nel programma operativo e inoltre che, alla ripresa dell'attività lavorativa, l'introduzione del Documento Unico ha notevolmente modificato le procedure, diminuendo drasticamente il numero di targhe depositate presso i nostri uffici. Di fatto quindi il servizio non è ripreso con la frequenza prevista dal contratto.

PRESO ATTO che alla data del 30.06.2021 scadrà il contratto per il suddetto servizio;

RITENUTO di rimodulare il contratto stesso, vista l'entrata in vigore definitiva del Documento Unico (D.Lgs. 98/17) prevista attualmente il 30/09/2021 e la completa digitalizzazione dei processi, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, declinato dagli articoli 1218, 1366 e 1375 del c.c., così da soddisfare l'interesse a ricomporre adeguatamente l'alterato equilibrio contrattuale e ad adeguare, temperando le esigenze di entrambi i contraenti, l'assetto negoziale alla nuova realtà, secondo quanto di seguito indicato:

- la rimodulazione delle prestazioni contrattuali con la previsione delle seguenti attività: spostamento di scatoloni e faldoni contenenti documentazione varia, dall'ufficio ai locali archivio e smaltimento di materiale cartaceo (vecchia modulistica), materiale plastico (vecchi raccoglitori polionda deteriorati); eventuale trasporto delle residue targhe presenti in ufficio presso il D.T.T.;
- la posticipazione della data di conclusione del contratto in ragione dei giorni in cui il servizio è stato sospeso e della minor frequenza di richiesta del servizio; pertanto, la scadenza contrattuale è stabilita alla data del 31.12.2021 anziché alla data del 30.06.2021;

CONSIDERATA la disponibilità della Ditta Traslochi F.lli Milano, attualmente affidataria del servizio a proseguire il servizio, rimodulandolo in merito alla scadenza e al tipo di servizio;

TENUTO CONTO che le specifiche caratteristiche del servizio sono state indicate nella documentazione allegata alla Trattativa Diretta MePA 933840/2019;

PRESO ATTO che alla presente trattativa era stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. ZB9289DFC2;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure amministrativo – contabili” dell’Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011; VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l’art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a), il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente, nonché il Manuale delle procedure negoziali dell’Ente, per quanto compatibile;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura di budget dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio dell’Ente;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come novellato dall’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, la rimodulazione e la variazione della scadenza del contratto fino al 31.12.2021 dell'affidamento del servizio di trasporto targhe, alla ditta Traslochi F.lli Milano & C. Scarl, con sede in Cuneo, via Torino 187/b, P.IVA e C.F. 02492600040. Il corrispettivo totale massimo presunto del contratto rimane invariato in € 4.950,00, oltre IVA.

La rimanenza di € 1.999,00 oltre IVA dell'impegno per l'anno 2020 verrà spostata sull'impegno 2021, per un totale di € 3.236,50 oltre IVA.

Si dà atto che che, pur essendo stati riscontrati rischi di natura interferenziale, i relativi costi della sicurezza sono stati valutati pari a € 0,00 (zero), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell’ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”.

La spesa totale di € 3.236,50 oltre IVA, comprensiva dei costi della sicurezza per rischio da interferenze, verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410727003 (Trasporto) a valere sul budget di gestione assegnato per l’esercizio finanziario 2021 all’Unità Territoriale ACI di Cuneo, quale Unità Organizzativa Gestore 4301, C.d.R. 4301.

Si dà atto che la procedura di affidamento era stata svolta in conformità alla documentazione predisposta dall’Ente e dalla Consip, in particolare dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il servizio si svolgerà in conformità alle condizioni stabilite nei documenti predisposti dall’Ente, nonché dalla Consip.

Il pagamento delle fatture sarà subordinato all’acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Il sistema Smart CIG dell’ANAC ha assegnato alla presente procedura il n. ZB9289DFC2.

La sottoscritta assume la Responsabilità del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

La *governance* e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del procedimento che avrà cura di svolgere le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché di provvedere al pagamento del corrispettivo.

Si dispone che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

IL RESPONSABILE DELL'U.T. ACI DI CUNEO
Paola Ilardo